

17174/16

M

ordinanza n. 436
registro generale n. 11145-16
camera di consiglio del 4-4-16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sezione sesta penale

composta dai signori:

- dott. Franco Ippolito
 - 1. dott. Vincenzo Rotundo
 - 2. dott. Giacomo Paoloni
 - 3. dott. Emanuele Di Salvo
 - 4. dott. Massimo Ricciarelli
- ha pronunciato la seguente

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ORDINANZA

sulla richiesta di correzione di errore materiale avanzata dal difensore della parte civile
GLC in riferimento al dispositivo della sentenza in data 1-3-16 di
questa Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di **GF** nato a Plermo il

X

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;

Rilevato che con sentenza in data 1-3-16 questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da **GF** avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 8-1-15, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle svariate parti civili costituite, liquidate, tra le altre, in favore di **GLC** in euro tremila, oltre iva e cpa;

che il difensore della predetta parte civile **GLC** ha richiesto la correzione della suindicata sentenza dell'1-3-16, essendo stata omessa, nonostante esplicita richiesta in tal senso, la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c. degli onorari non riscossi e delle spese anticipate.

Considerato che deve condividersi (in difetto di previsioni od esigenze -peculiari del processo penale- ostative) il consolidato orientamento della giurisprudenza civile (Sez. un., sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010, CED Cass. n. 613868; Sez. Ili, sentenza n. 293 del 10 gennaio 2011, CED Cass. n. 615248), in base al quale, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

che nel caso di specie, in effetti -come dedotto dall'avv. - la sentenza de qua ha omesso di provvedere sull'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c., senz'altro applicabile anche nel processo penale, sicché va disposta la chiesta correzione del relativo errore materiale, nei sensi precisati in dispositivo.

Per questi motivi

Corregge il dispositivo della sentenza in data 1-3-2016 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di **GF** con l'inserimento dopo le parole "in favore di **CGL** euro 3.000 (tremila) oltre iva e cpa" della frase: "con distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate in favore del difensore, avv. Emilio Chiarenza". Mandà alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.

Roma, 4-4-2016.

Il Consigliere Estensore
Vincenzo Rotundo

Depositato in Cancelleria



oggi, 26 APR. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Piera ESPOSITO

Il Presidente
Alfonso